



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

AREA RISORSE UMANE			
SETTORE	GESTIONE	PERSONALE	TECNICO-AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

- VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e in particolare l’art.53 – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
- VISTA** la legge n. 240 del 30.10.2010, *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*, ed in particolare l’art.9 – *Fondo per la premialità*;
- VISTA** la legge n.230 del 04.11.2005, *“Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”*, ed in particolare l’art.1, comma 14;
- VISTO** lo Statuto dell’Università degli Studi del Molise attualmente vigente;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo attualmente vigente;
- VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico dell’11 dicembre 2018 in merito all’istituzione del Fondo di Ateneo per la Premialità;
- CONSIDERATO** che il Fondo di Ateneo per la Premialità è destinato a riconoscere un compenso aggiuntivo:
- a. ai professori a tempo pieno, ai sensi dell’art.1, comma 16, della L. 230 del 4 novembre 2005, in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli collegati al regime orario prescelto, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti nello svolgimento di tali attività;
 - b. al personale docente e ricercatore e al personale tecnico-amministrativo che contribuisce all’acquisizione di finanziamenti pubblici e privati e alla loro gestione e rendicontazione;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 14 dicembre 2021 in merito alla proposta di regolamentazione del suddetto Fondo;
- RAVVISATA** la necessità di dare seguito all’emanazione del Regolamento di Ateneo che disciplini l’attribuzione di compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo;



VISTE

le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte rispettivamente in data 23 marzo 2022 e del 24 marzo 2022, con le quali è stato approvato il testo regolamentare;

SENTITO

il Direttore Generale;

DECRETA

Art.1 - È emanato il “Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 240/2010” che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art.2 – Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull’Albo di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Luca BRUNESE

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN		Voce COAN	
Vincolo provvedimento da	n. €		
Annotazioni:			Data



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ
AI SENSI DELL'ART. 9 LEGGE 240 DEL 30 DICEMBRE 2010**

Art.1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Il Fondo è destinato a riconoscere un compenso aggiuntivo:
 - a. ai professori a tempo pieno, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L. 230 del 4 novembre 2005, in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli collegati al regime orario prescelto, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti nello svolgimento di tali attività;
 - b. al personale docente e ricercatore e al personale tecnico-amministrativo che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati e alla loro gestione e rendicontazione.

Art. 2

Definizioni

1. Per finanziamenti pubblici e privati si intendono i finanziamenti e i contributi, anche a fondo perduto, erogati da Enti pubblici o privati, nazionali e locali, dall'Unione Europea e da altri Enti e Istituti pubblici internazionali, per progetti di ricerca, di mobilità, di trasferimento tecnologico, di capacity building, di orientamento e di formazione ed, in genere, tutti i fondi acquisiti per effetto della presentazione di progetti, anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, a valere su finanziamenti dello Stato, dell'Unione Europea o altri organismi nazionali e internazionali, a gestione diretta o indiretta, che attribuiscono, anche sulla scorta di valutazioni comparative, contributi finanziari per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nella missione dell'Ateneo.
2. Sono compresi, inoltre, i finanziamenti erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca in cui è specificamente prevista la facoltà di erogare compensi incentivanti al personale docente e ricercatore e al personale contrattualizzato e le somme acquisite a titolo di contributi per attività didattiche aggiuntive rispetto a quelle ordinarie (Master, Corsi di alta formazione, Corsi di specializzazione *post lauream*, Corsi abilitanti all'insegnamento e analoghe iniziative).
3. Per attività di acquisizione di finanziamenti pubblici si intende l'attività prestata dal personale docente e ricercatore e dal personale tecnico amministrativo connessa all'ottenimento, alla gestione e alla rendicontazione di finanziamenti pubblici.
4. Sono esplicitamente esclusi dal presente Regolamento le risorse erogate dal Ministero dell'Università e della Ricerca a titolo di Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO).

Art. 3

Costituzione del fondo

1. Il Fondo è alimentato con le risorse provenienti:
 - a. dalla mancata attribuzione al personale docente e ricercatore degli scatti triennali (ex art. 6,

comma 14, della L. 240/2010);

- b. da ulteriori risorse attribuite dal MUR con proprio decreto in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR (ex art. 9, comma 1, della L.240/2010);
 - c. dai compensi per incarichi esterni svolti dal personale docente e ricercatore, senza preventiva autorizzazione dell'Ateneo (ex art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001);
 - d. dai compensi per incarichi esterni svolti dal personale tecnico-amministrativo, senza preventiva autorizzazione dell'Ateneo (ex art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001).
2. Il Fondo può essere altresì alimentato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da risorse provenienti da finanziamenti pubblici o privati di cui al precedente art. 2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore che raccoglie le istanze del Responsabile scientifico dei progetti di cui all'art. 2, quantifica le risorse da trasferire al Fondo per la premialità, distinguendo la quota da destinare alla premialità per docenti e ricercatori e la quota da destinare alla premialità del personale tecnico-amministrativo. In ogni caso il trasferimento al Fondo potrà avvenire solo successivamente all'effettivo incasso dei finanziamenti e al netto di eventuali quote di cofinanziamento da parte dell'Ateneo.
3. Il Fondo si articola, contabilmente, in due componenti. La prima, denominata *Fondo per la premialità del personale docente e ricercatore*, è alimentata dalle risorse di cui al comma 1, lettera a), b) e c), e dalle risorse di cui al comma 2 ed è destinata al personale docente e ricercatore, mentre la seconda, denominata *Fondo per la premialità del personale tecnico-amministrativo*, è alimentata dalle risorse di cui al comma 1, lettera d) e al comma 2 ed è destinata al personale tecnico-amministrativo.

Art. 4

Utilizzo Fondo per la premialità per compensi aggiuntivi al personale docente e ricercatore (art. 3, comma 1, lettera a), b) e c)

1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), che confluiscono al Fondo sono destinate a riconoscere un compenso aggiuntivo ai professori a tempo pieno e ai ricercatori, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L. 230 del 4 novembre 2005, in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli collegati al regime orario prescelto, oggetto di specifico incarico, in attività di ricerca, didattica e gestionale.
2. Tali risorse, inoltre, possono essere finalizzate anche a premiare risultati rilevanti conseguiti nell'attività di ricerca, didattica, gestionale e di terza missione, secondo la valutazione che sarà data dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore sulla base di criteri predeterminati.

Art. 5

Utilizzo Fondo per la premialità per compensi incentivanti al personale docente e ricercatore (art. 3, comma 2)

1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 2, che confluiscono al Fondo possono essere destinate a riconoscere un compenso aggiuntivo e incentivante ai docenti e ricercatori, che contribuiscono all'acquisizione di commesse o finanziamenti pubblici o privati e/o alla loro gestione.

2. Il Responsabile scientifico del progetto da cui derivano finanziamenti esterni, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento o Centro se trattasi di progetti in gestione a strutture dipartimentali o di Centri, formula una proposta al Rettore in merito al personale docente e ricercatore cui affidare incarichi di collaborazione nell'ambito della realizzazione del progetto. La proposta deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, anche contestualmente all'approvazione dell'iniziativa e del relativo piano finanziario.

Art. 6

Requisiti di accesso alla premialità per il personale docente e ricercatore

1. Per il personale docente e ricercatore, l'attribuzione delle premialità è subordinata al possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali (art. 3 del Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 205 del 27.12.2017 – approvato con DR n. 975 del 19.11.2020).
2. Nello specifico, per i professori ordinari e i professori associati, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) hanno svolto nel biennio di riferimento i compiti loro affidati di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, così come previsto all'art. 3 comma 3 del Regolamento sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) hanno pubblicato, nel biennio di riferimento, almeno 1 prodotto presentabile ai fini della VQR e risultante dal Catalogo di ricerca dell'Ateneo (IRIS);
 - c) hanno svolto nel biennio di riferimento i compiti gestionali eventualmente affidati;
 - d) hanno partecipato, nel biennio di riferimento, alle adunanze degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento e Consiglio/i di Corso di Studio in cui si è docenti di riferimento) con una percentuale di presenza media non inferiore al 50%. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti. Nel calcolo della percentuale di presenza negli organi collegiali di riferimento, sono computate anche le assenze giustificate.
3. Per i ricercatori a tempo indeterminato, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) hanno pubblicato, nel biennio di riferimento, almeno 1 prodotto presentabile ai fini della VQR e risultante dal Catalogo di ricerca dell'Ateneo (IRIS);
 - b) hanno svolto nel biennio di riferimento i compiti gestionali eventualmente affidati;
 - c) hanno partecipato, nel biennio di riferimento, alle adunanze degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento e Consiglio/i di Corso di Studio in cui si è docenti di riferimento) con una percentuale di presenza media non inferiore al 50%. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti.

Art. 7

Utilizzo Fondo per la premialità per compensi incentivanti al personale tecnico – amministrativo (art. 3, comma 2)

1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 2, che confluiscono al Fondo possono essere destinate a riconoscere un compenso aggiuntivo e incentivante al personale tecnico-amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse o finanziamenti pubblici o privati e/o alla loro gestione e rendicontazione.
2. Il Responsabile scientifico del progetto da cui derivano finanziamenti esterni rappresenta al Direttore generale le esigenze in termini di supporto amministrativo-gestionale funzionale all'acquisizione, gestione e rendicontazione del progetto. Il Consiglio di Amministrazione, anche contestualmente all'approvazione dell'iniziativa e del relativo piano finanziario, su proposta del Direttore Generale, individua il personale tecnico-amministrativo che sarà coinvolto direttamente e indirettamente nel supporto alla realizzazione delle attività progettuali
3. Le risorse del Fondo per la premialità di cui al presente articolo possono essere destinate all'incentivazione del personale coinvolto in progetti finalizzati al miglioramento dei servizi amministrativi, didattici e di servizio agli studenti per attività aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente svolte dalle strutture dell'Ateneo. Il Direttore generale individua i progetti, il personale da coinvolgere e la tipologia di attività e incarichi da affidare.
4. I compensi previsti dal presente articolo devono essere coerenti con il profilo professionale del personale coinvolto, con l'attività da svolgere e con il periodo di svolgimento.

Art. 8

Liquidazione dei compensi

1. La liquidazione dei compensi è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore per il personale docente e ricercatore e su proposta del Direttore Generale per il personale tecnico-amministrativo, previa verifica delle attività svolte da parte del Responsabile scientifico e del rispetto delle condizioni previste nel presente regolamento.
2. Tutti i compensi di cui al presente regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 9

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si tiene conto delle ulteriori indicazioni che eventualmente saranno adottate nel rispetto delle prerogative degli organi di Ateneo e si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia, le norme sull'ordinamento universitario e le disposizioni contenute nello Statuto dell'Università degli Studi del Molise e nei Regolamenti di Ateneo.